

Normativa e prassi

Defunto tedesco, legato italiano: imposte di successione agli eredi

30 Marzo 2021

Sono i legittimi proprietari di tutto l'asse finché non adempiono all'obbligo di trasferire l'immobile al legatario, recuperando, così, quanto versato, tramite dichiarazione integrativa

immagine generica illustrativa Image not found or type unknown

Per il diritto tedesco alla morte della persona il patrimonio, inclusi gli eventuali legati, passa agli eredi che ne acquisiscono la proprietà. Di conseguenza, spetta agli eredi presentare la dichiarazione di successione e pagare tutte le imposte in prima battuta. Solo successivamente alla richiesta di trasferimento dell'immobile al legatario, che gli stessi eredi dovranno obbligatoriamente presentare, si provvederà tramite dichiarazione integrativa, a ricalcolare l'imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

Analogo ragionamento per le imposte ipocatastali, dovute nella misura ordinaria del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi quelli oggetto di legato che fanno parte dell'asse ereditario.

È uno dei quesiti chiariti dall'Agenzia con la **risposta n. 224/2021**.

Il caso in esame riguarda un cittadino tedesco residente in Germania, deceduto a Monaco, che ha lasciato un testamento olografo con cui ha disposto un legato a favore della propria compagna, consistente in una casa sita in Italia. Nel testamento non sono nominati eredi per cui si farà valere la successione legittima.

L'istante rappresenta che il legato, in base alla legislazione tedesca, passa in capo agli eredi e non al legatario come avviene nel diritto italiano. Quest'ultimo, poi, dovrà chiedere l'esecuzione del legato all'apertura della successione, adempimento che per i beni immobili deve essere eseguito entro dieci anni, pena la perdita del bene. Chiede, quindi, come debba essere trattato tale legato obbligatorio in sede di denuncia di successione e quale è la relativa tassazione. Chiede, inoltre,

quale sia la tassazione dell'atto di adempimento del legato e se allo stesso vada allegato l'Ape.

L'Agenzia rileva, in primo luogo, che per le successioni transfrontaliere vale la residenza abituale del defunto al momento della morte (Regolamento europeo n. 650/2012) per cui nel caso in esame si applicherà il diritto tedesco. Precisa anche che nella dichiarazione di successione telematica occorrerà quindi barrare un'apposita casella per indicare che si tratta di un caso che dovrà essere disciplinato non dalla legge italiana ma da quella del Paese in cui il defunto aveva la residenza abituale (nel caso in esame la legislazione tedesca).

L'Agenzia, a conferma di quanto indicato dall'istante, rileva che per il diritto tedesco il legato ha sempre effetto obbligatorio e fa nascere al momento dell'apertura della successione un diritto che il beneficiario/legatario acquista nei confronti dell'erede per acquisire la proprietà del bene; un diritto rivolto al trasferimento della proprietà o della titolarità del bene oggetto del legato. Il legatario ha, quindi, il diritto di esigere che la persona obbligata, gli eredi, dia esecuzione all'oggetto dell'eredità. Se il defunto, come nel caso in esame, ha previsto con testamento un legato, il legatario può agire nei confronti degli eredi per ottenere quanto gli è stato attribuito nel testamento, nel termine di decadenza di dieci anni.

Successione e tassazione del legato

Riguardo al primo quesito, relativo alla denuncia di successione in Italia e alla tassazione del legato, l'Agenzia fa presente che al momento dell'apertura della successione gli eredi legittimi sono proprietari dell'immobile sito in Italia. Ciò in quanto per il diritto tedesco, come già rappresentato dall'istante, alla morte della persona il suo patrimonio passa automaticamente agli eredi, i quali sono tenuti a trasferire l'immobile a favore del legatario, a condizione che questi ne faccia espressa richiesta.

Fino a quando tale onere a carico degli eredi non è adempiuto, gli stessi eredi saranno proprietari del bene oggetto del legato e, di conseguenza, obbligati sia a presentare la dichiarazione di successione che al relativo pagamento dell'imposta. Solo successivamente alla richiesta di trasferimento dell'immobile al legatario da parte degli eredi, dovrà essere presentata una dichiarazione integrativa, per il ricalcolo dell'imposta effettivamente dovuta dai rispettivi beneficiari, e gli eredi avranno diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza.

Qualora, invece, la richiesta di adempimento del legato da parte della legataria sia eseguita prima della presentazione della dichiarazione degli eredi si realizzerebbe una presunzione di legato, secondo la normativa tedesca, che impone anche alla legataria di presentare la dichiarazione e pagare la relativa imposta a lei spettante.

Con riferimento alle imposte ipotecarie e catastali, concordemente a quanto sostenuto dall'istante, l'Agenzia ritiene che siano dovute nella misura ordinaria del 2% e 1% sul valore degli immobili che sono stati dichiarati in successione, compresi gli immobili oggetto di legato che fanno parte

dell'asse ereditario.

Tassazione dell'atto di adempimento del legato

Riguardo al secondo quesito, viene precisato che la tassazione del legato deve avvenire in sede di presentazione della dichiarazione di successione ad opera degli eredi o del legatario. L'atto traslativo del diritto di proprietà dall'erede al legatario trova la sua causa nell'adempimento dell'obbligo imposto nel testamento. Pertanto, il trasferimento del bene confermando una situazione preesistente non incerta che ha già subito la tassazione in sede di dichiarazione di successione dovrà essere tassato in misura fissa (articolo 11 della Tariffa, parte prima, allegata al Dpr n. 131/1986).

Nulla viene precisato in merito alla necessità di allegare l'Attestato di prestazione energetica dell'immobile, esulando il quesito dalla competenza fiscale.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/defunto-tedesco-legato-italiano-imposte-successione-agli-eredi>